

DCO 329/2021/R/TLR – Orientamenti in materia di regolazione della qualità commerciale per il secondo periodo di regolazione - Osservazioni Egea Spa

Premessa

Le presenti osservazioni sono presentate da Egea Spa in nome proprio ed in rappresentanza delle seguenti società esercenti impianti di teleriscaldamento iscritte in Anagrafica Operatori:

- Acqui Energia Spa
- Alessandria Calore Srl
- Bra Energia Spa
- Carmagnola Energia Srl
- Egea Produzioni e Teleriscaldamento Srl
- Ege.Yo. Srl
- Monferrato Energia Spa
- SEP Società Energetica Piosasco Spa
- Telenergia Srl
- Valbormida Energia Spa

Osservazioni di carattere generale

In generale si esprime apprezzamento per quanto proposto nel DCO in oggetto per il secondo periodo di regolazione, in particolare per quanto riguarda l'intento di mantenere gli elementi di continuità con il quadro vigente e di razionalizzare le disposizioni contenute nei differenti testi integrati al fine di evitare.

Si manifestano tuttavia perplessità in merito alle proposte di modifica delle modalità di classificazione di esercenti e utenti, per cui si rimanda alle osservazioni già formulate in occasione del DCO 254/2021 (DCO revisione TUAR), trasmesse a ARERA da parte della scrivente in data 14/07/2021, così come in merito all'introduzione di uno standard specifico di qualità commerciale e del relativo indennizzo automatico per gli scollegamenti.

Osservazioni di carattere puntuale

Capitolo 4 – Disposizioni di carattere generale

S.1 Durata del periodo di regolazione

Si condivide la durata del periodo regolatorio.

S.2 Trattamento dei soggetti verticalmente integrati

Si condivide.

Capitolo 5 – Prestazioni di qualità commerciale

S.3 Esclusioni dalla regolazione delle prestazioni

Si condivide.

S.4 Pronto intervento

Si condivide l'intento di trasferire le disposizioni contenute nell'art. 4 della RQCT nella RQTT e nel TITT, in un'ottica di razionalizzazione degli adempimenti richiesti nei vari testi integrati.

S.5 Prestazioni ed indicatori di qualità commerciale

Si condivide quanto prospettato in materia di prestazioni ed indicatori di qualità commerciale.

S.6 Standard specifici e generali di qualità

Non si condivide l'introduzione di uno standard specifico sugli scollegamenti. Si ritiene infatti che le prestazioni di scollegamento emerse nell'attività di monitoraggio siano di entità ridotta, tale da non giustificare l'applicazione di uno standard specifico.

S.7 Indennizzi automatici

In conseguenza con quanto affermato al punto precedente, non si condivide l'introduzione di indennizzi automatici, né tantomeno del meccanismo di *escalation*, per le prestazioni di scollegamento.

Capitolo 6 – Obblighi di registrazione e comunicazione

S.8 Registrazione di dati e informazioni sulle prestazioni erogate

Si condivide.

S.9 Comunicazione annuale all'Autorità

Si condivide quanto prospettato dal DCO, in particolare in merito alla revisione delle tempistiche di invio delle comunicazioni all'Autorità, come già espresso in occasione del DCO 254/2021.

S.10 Informazioni all'utente

Si condivide.

Alba, 07 settembre 2021